VERBALE DI ACCORDO
(Artt. 24 e 4 Legge n. 223/91)

Addì 17 aprile 2015 in Roma, presso la sede di Selex ES s.p.a. Via Tiburtina Roma si sono incontrati:

La società Selex ES assistita da Unindustria Roma e AMMA di Torino

Le Segreterie Nazionali e Territoriali FIM - FIOM – UILM unitamente al Coordinamento Nazionale RSU

Premesso che

- La Società Selex ES ha avviato con lettera del 17 aprile 2015 una procedura di riduzione del personale con conseguente collocazione in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, per n. 183 unità;
- Nel corso dell'odierno incontro, fermo restando la necessità di proseguire nel processo di riorganizzazione aziendale definito con l'accordo del 27 giugno 2013, sono state ulteriormente approfondite le cause che hanno determinato la chiusura della procedura di mobilità attualmente in essere definita con l'accordo sindacale del 18 dicembre 2013;
- Le decisione di chiudere l'attuale mobilità scaturisce dal nuovo dimensionamento degli organici dei siti interessati che hanno subito, in funzione della chiusura di alcuni di essi e il conseguente trasferimento dei lavoratori, una significativa variazione nel numero e nella composizione rispetto a quelli del 31 dicembre 2013;
- La società Selex ES SPA pertanto, trovandosi nella impossibilità di adottare soluzioni alternative, ha confermato la imprescindibile esigenza di provvedere al recesso per riduzione di personale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, dei lavoratori strutturalmente in esubero.
- Le Organizzazioni Sindacali hanno invitato l'Azienda ad esaminare possibili soluzioni volte a ridurre l'impatto sociale dell'attuazione del provvedimento. A fronte di tale richiesta la società si è dichiarata disponibile.
- Le Parti hanno condiviso la prevalenza del criterio del raggiungimento dei requisiti del pensionamento per ridurre l'impatto sociale del provvedimento.

Tutto ciò premesso, a conclusione della riunione odierna e dell'esame congiunto è stato raggiunto fra le Parti il seguente accordo:

1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
2. La società Selex ES SPA procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro di n. 183 lavoratori (come da tabella di seguito indicata), nell'ambito dei profili di cui all'avvio della procedura che si intendono qui richiamati. e sulla base di un programma graduale da concludere entro il termine del 31/12/2016. Conseguentemente, il termine di cui all'art. 24, comma 1, della legge n.223 del 1991 viene, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.L. n. 148/93, convertito in legge n.236 del 1993, viene concordemente modificato e prorogato.
3. Fermo restando il n. di 183 lavoratori da porre in mobilità e tenuto conto delle modifiche organizzative e dei possibili trasferimenti dei lavoratori nell'ambito dei siti in coerenza con il Piano di

Riorganizzazione Aziendale, le parti concordano sulla possibilità di compensare tra territori il numero delle risorse in esubero previste in ciascun territorio. Quanto sopra al fine di assicurare il minor impatto sociale del Piano di Riorganizzazione e di poter attuare correttamente il criterio selettivo dei lavoratori da porre in mobilità previsto dal presente accordo.

Sito	Quadri/Impiegati/Equiparati	Operai	Totale
Roma Tiburtina	49		49
Roma Laurentina	9		9
Genova	25	2	27
Nerviano	7	2	9
Campi Bisenzio	13	3	16
Amiata	2		2
Torino Caselle - Marche	8		8
Catania	2		2
Palermo	3		3
Taranto	4		4
Chieti	2		2
L'Aquila	2		2
La Spezia	2		2
Carsoli	0		0
Bologna	1		1
Lamezia Terme - Rende	2		2
Pisa	1		1
Cagliari - Sassari	1		1
Fusaro	4		4
Giugliano	3	1	4
Pomezia	20		20
Latina	4	7	11
Padova	1		1
Ronchi Legionari	3		3
Totale	**168**	**15**	**183**

4. Le Parti concordano, nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative produttive e di servizio di individuare il personale da collocare in mobilità prioritariamente tra i lavoratori che matureranno nel corso o al termine del periodo di mobilità i requisiti anagrafici e contributivi per il raggiungimento del pensionamento (pensione anticipata e/o di vecchiaia) che non si oppongano alla collocazione in mobilità, nonché tra i lavoratori che, non in possesso dei requisiti di cui al punto che precede non si oppongano alla collocazione in mobilità. Tali criteri espressamente concordati tra le parti sono da considerarsi alternativi e sostitutivi di quanto previsto dal comma 1 art. 5 legge 223/91.

5. Nei confronti dei lavoratori che accetteranno la collocazione in mobilità non opponendosi alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante la sottoscrizione di verbali di conciliazione, ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c., sarà erogato un sostegno economico in aggiunta alle competenze di fine rapporto come da separate intese.

Le Parti concordano che la collocazione in mobilità del personale interessato avverrà dalla data del 20/04/2015 e sino al 31/12/2016.

Le Parti concordano che saranno effettuati incontri periodici con le OO.SS e il Coordinamento delle RSU, per monitorare l'andamento delle uscite con l'obiettivo di garantire il mantenimento/rafforzamento delle competenze professionali e produttive.

Le parti si danno, inoltre, atto di avere svolto un approfondito confronto e esame informativo in ordine alla situazione aziendale e agli esuberi e, pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo si ritengono anche sanati eventuali vizi ad ogni effetto di legge della comunicazione di avvio della procedura ai sensi e per gli effetti dell'art.1, par.45) della legge n. 92/2012.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed esaurito a tutti gli effetti la procedura di mobilità instaurata ai sensi degli artt 4 e 24 della legge n°223/91 dalla società SELEX ES SPA con lettera del 17 aprile 2015.

p. UNINDUSTRIA ROMA/AMMA di Torino

p. Selex ES SPA

p. FIM - FIOM -UILM

p. le RSU